



# COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 06/06/2024

**OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI SOLETO ED IL COMUNE DI NARDO' PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DOTT. GAETANO ANTONIO CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018 E DELL' ART. 23 DEL CCNL DEL 16.11.2022. CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DA PART TIME 18 ORE A 32 ORE SETTIMANALI**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **17:20**, nella Casa Comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
VANTAGGIATO GRAZIANO	SINDACO	Si	
CAFARO DAVIDE	VICE SINDACO	Si	
RAMUNDO LUCIA	ASSESSORE	Si	
CARACHINO ANTONELLA	ASSESSORE	Si	
MENGOLI DORI	ASSESSORE	Si	

### PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA.**

Data, 05/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to GRECO ALESSANDRO

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE.**

Data, 06/06/2024

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
f.to dr. Pasquale Giustiziero

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Alessandro Greco.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Graziano VANTAGGIATO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";

Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 ai sensi del quale, "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.*".

**Preso atto** che tale istituto è stato inoltre disciplinato dall'art. 23 del nuovo CCNL del 16.11.2022 come segue: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*"

**Dato atto** che:

il Dott. Gaetano Antonio Congedo è un dipendente del Comune di Soletto, inquadrato nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni, specialista area di vigilanza, a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali; da ultimo, con delibera della Giunta comunale n. 68 del 2024, è stata prorogata, sino alla data del 30.6.2024, l'autorizzazione al dipendente Dott. Gaetano Antonio Congedo ai medesimi patti e condizioni di cui all'accordo con il Comune di Porto Cesareo, approvato con precedente delibera della G.C. n. 189/2023, ai fini dell'utilizzo per 6 ore settimanali presso il Comune di Porto Cesareo ai sensi dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso); conseguentemente, alla data odierna e fino al termine della convenzione con il Comune di Porto Cesareo, il dipendente in questione presta effettivamente servizio presso il Comune di Soletto per 12 ore settimanali;

**Considerato** che con nota prot. 6821 del 5.6.2024 a firma del Sindaco del Comune di Nardò, indirizzata al Sindaco del Comune di Soletto, è stato richiesto di procedere alla stipula di una convenzione ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022 (art. 14 CCNL del 2004), con decorrenza 1.7.2024 e per la durata presumibile di un anno salvo proroga, ai fini dell'utilizzo, mediante l'istituto del c.d. scavalco condiviso, presso il predetto Comune di Nardò, del dipendente Dott. Gaetano Antonio Congedo;

**Valutata** pertanto la richiesta del Comune di Nardò meritevole di accoglimento, anche in ossequio al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;

**Tenuto conto** che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 81/2024 è stato concesso il nulla osta definitivo all'ex dipendente a tempo indeterminato Bleve Elisabetta, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C) con il profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza", ai fini della mobilità per interscambio, con decorrenza 1.6.2024, con il Sig. Sergio MICHELI, dipendente a tempo indeterminato e part time (30 ore settimanali) del Comune di Lecce (appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C) – profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza");
- preliminarmente alla concessione del nulla osta definitivo di cui alla delibera suddetta, il rapporto di lavoro con la dipendente Bleve Elisabetta, veniva ridotto, su richiesta della stessa, con delibera della G.C. 74/2024, da 36 ore settimanali a 30 ore settimanali, proprio per consentire il processo di mobilità per interscambio;
- ad oggi, pertanto, presso il Comando di Polizia Locale di Soletto vi è la presenza di un operatore con 6 ore settimanali in meno rispetto al precedente assetto dell'intero settore;
- la struttura amministrativa di questo Comune ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinato il dipendente Dott. Congedo, sicché si ritiene di operare, anche in vista dell'avvio della convenzione con il Comune di Nardò che si approva con il presente atto, ed al fine di non incorrere in una ulteriore riduzione del monte ore lavorativo presso il predetto Settore della Polizia Locale, l'incremento dell'orario di lavoro del suddetto dipendente integrandolo di quattordici ore settimanali;

**Considerato** che secondo la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 159/2017/PAR, *"E' pacifico che, invece, un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione, sempre che ciò non costituisca una manovra elusiva (ex plurimis, Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR; Sez. controllo Campania n.20/2014/PAR; Sez. controllo Sicilia n.68/PAR/2017; Sez. controllo Sicilia n.176/PAR/2017; Sez. controllo Molise n.40/2017/PAR; Sez. controllo Abruzzo n.12/2017/PAR). E' stato ritenuto elusivo l'incremento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale a 35 ore settimanali (Sez. controllo Sardegna n.67/2012/PAR; SS.RR. Sicilia, n.96/2012/PAR; Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR). Risulta però altrettanto pacifico che l'onere derivante dal maggiore numero di ore da retribuire per effetto del predetto incremento deve essere incluso nel computo della spesa del personale (ex plurimis, Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR; Sez. controllo Sicilia n.68/PAR/2017)"*;

**Dato atto che:**

- con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 11.3.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- con delibera della G.C. n. 54 del 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 24.5.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;
- il Comune di Soletto non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- nell'anno 2023, sulla base dei dati del conto consuntivo, la spesa per il personale è stata inferiore a quella del triennio 2011–2013;
- la spesa del personale prevista per il triennio 2024/2026 è inferiore rispetto a quella sostenuta nel triennio 2011-2013, ai sensi dell'art.1, co. 557, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 14, co. 7, della legge n.122 del 2010 e comma 557- quater, introdotto dall'art. 3, co. 5-bis, della Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90;
- l'Amministrazione Comunale dovrà assicurare per l'anno 2024 e con riferimento al triennio 2024/2026 una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio, oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L.) non superiore a quella del triennio 2011–2013;

**Vista** la nota prot. n. 5703 del 13.5.2024 con la quale il dipendente Congedo Gaetano ha comunicato la propria disponibilità ad un eventuale incremento orario del proprio rapporto di lavoro;

**Rilevato**, quindi, che non sussistono ragioni ostative per poter procedere all'incremento dell'orario di lavoro di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato da part-time 18 ore settimanali a part-time 32 ore settimanali;

**Dato atto** che in esecuzione alla presente delibera, con la quale si incrementa l'orario di lavoro del dipendente in questione e si approva lo schema di convenzione con il Comune di Nardò, non viene a determinarsi sino alla durata della convenzione medesima (sino al 30.6.2025 salvo proroga), alcun incremento di spesa per il Comune di Soletto, in quanto il servizio effettivamente reso dal dipendente presso il Comune di Soletto continuerà ad essere di 12 ore settimanali;

**Ritenuto**, pertanto:

- di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Dott. Gaetano Antonio Congedo, inquadrato nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, da part – time 18 ore settimanali a part – time 32 ore settimanali, con decorrenza 1.7.2024;
- di autorizzare, con decorrenza 1.7.2024, il Dott. Gaetano Antonio Congedo dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e part-time 32 ore settimanali, ai fini dell'utilizzo per 20 ore settimanali presso il Comune di Nardò fino al 30.6.2025, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso);

**Dato atto** che a seguito della stipula della convenzione del Comune di Nardò la ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del Comune di Soletto tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato ed a carico del Comune di Nardò il rimborso della relativa spesa;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL del 16.11.2022;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- 1. di approvare** quanto in premessa esplicitato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di trasformare** il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Dott. Gaetano Antonio Congedo, inquadrato nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, da part – time 18 ore settimanali a part – time 32 ore settimanali, con decorrenza 1.7.2024;
- 3. di autorizzare**, con decorrenza 1.7.2024, il Dott. Gaetano Antonio Congedo dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e part-time 32 ore settimanali, ai fini dell'utilizzo per 20 ore settimanali presso il Comune di Nardò, fino al 30.6.2025, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso);
- 4. di dare atto** che:
  - a seguito della convenzione di cui alla presente delibera con il Comune di Nardò, il servizio effettivamente reso dal dipendente presso il Comune di Soletto continuerà ad essere di 12 ore settimanali;
  - la ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del Comune di Soletto tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato ed a carico del Comune di Nardò il rimborso della relativa spesa;
  - la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari derivanti, così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato, non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
  - occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;
  - sia la stipula della convenzione con il Comune di Nardò, sia l'aumento orario, entrambi previsti con la presente delibera sono subordinati all'acquisizione, da parte del dipendente in questione, delle dimissioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Corigliano;

**5. di approvare**, pertanto, lo schema di accordo per la gestione dell'istituendo rapporto convenzionale con il Comune di Nardò, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

**6. di dare atto** che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 124 della L. 145/2018 e dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, la convenzione in argomento definisce compiutamente il tempo di lavoro, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

**7. di comunicare** l'adozione della presente deliberazione al Comune di Nardò per gli adempimenti di competenza;

**8. di dichiarare**, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
f.to Graziano VANTAGGIATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Alessandro Greco

---

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soletto, 06/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Alessandro Greco

---

*Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.*